

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRABUCCHI, GRIMALDI, ROVERE, CIPOLLA, TORTORA e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1968

Interpretazione autentica della tabella di cui all'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296, relativa alle tasse per il pubblico registro automobilistico

ONOREVOLI SENATORI. — Non staremo a richiamare la vostra attenzione sulla volontà concordemente espressa da tutte le parti politiche e codificata in leggi dello Stato di concedere agli agricoltori alcune facilitazioni allo scopo di incentivare gli acquisti di macchine agricole, la cui presenza nei campi si è resa sempre più necessaria sia per sopperire alle deficienze di manodopera sia per ridurre i costi di produzione.

Fra queste facilitazioni vi è quella prevista nella tabella di cui all'articolo 7 della legge 1296 del 18 novembre 1961, che sostituisce integralmente quella riportata all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1946, n. 417.

In tale nuova tabella, come in quella sostituita è previsto, alla lettera *a*), il pagamento di una tassa fissa di lire 500 per le trattrici agricole.

Si è sempre pacificamente applicata la espressione « trattrici agricole ». Interpre-

tando infatti anche lo spirito della norma si è sempre ritenuto che la dizione comprendesse tutte le macchine agricole, anche se semoventi, come per il caso delle mietitrebbie.

Ma di recente qualche ufficio periferico ha ritenuto di dover dare una interpretazione restrittiva alla predetta dizione, giudicando che il trattamento previsto alla citata lettera *a*) della tabella annessa alla legge n. 1296 fosse riservato solo ed esclusivamente alle trattrici agricole vere e proprie e non anche alle altre macchine agricole, quali le mietitrebbie.

Ad evitare che tale interpretazione frusti lo spirito e la volontà del legislatore che certamente volle accordare alla meccanizzazione agricola le accennate facilitazioni, abbiamo ritenuto elaborare e proporre alla vostra cortese approvazione il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

La lettera *a*) della tabella annessa alla legge 18 novembre 1961, n. 1296, recante norme sull'adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico è sostituita dalla seguente:

« *a*) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozette, trattrici e macchine agricole, semoventi o trainate indicate all'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, mietitrebbie ».